Tribunale Ordinario di Vercelli

ESECUZIONI MOBILIARI

R.G. N. 737/2026

CREDITORE PROCEDENTE [redacted]

DEBITORE [redacted]

Il G.E.

visto il ricorso ex art. 7 RDL 436/1927 depositato il 28/07/2026 da [redacted] tendente ad ottenere il sequestro e l'autorizzazione alla vendita dell'autoveicolo FORD FOCUS MY23 ACT STY 1.0 ECB 125CV HYB 5P - FAGI telaio n. WF0NXXGCHNNM73120 con targa GT311AH gravata da ipoteca del giorno 02/04/2024 in favore della ricorrente, di proprietà [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a ROMA

considerato che in via principale la ricorrente chiede di "disporre la vendita del bene sequestrato a trattative private, autorizzando la società istante a procedervi direttamente, assegnando i proventi alla ricorrente";

considerato che nel caso in cui la vendita segua a trattative private dev'essere seguito il procedimento ex art. 27 RD 1814/1927 "Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia", che così dispone:

"Nel caso in cui il Pretore competente per l'esecuzione, tenuto conto delle circostanze che possono assicurare il maggior rendimento col minor costo, disponga che la vendita dell'autoveicolo gravato da privilegio segua a trattative private, col decreto che stabilisce le modalità e il giorno della vendita, nomina il perito per la stima dell'autoveicolo.

Procede alla vendita il cancelliere della Pretura.

Un avviso contenente l'indicazione delle caratteristiche dell'autoveicolo, del suo prezzo di stima e del termine entro il quale possono essere fatte le offerte nell'ufficio di cancelleria, viene affisso al pubblico nei luoghi stabiliti dal Pretore.

Un estratto dell'avviso medesimo è inserito, entro lo stesso termine, in uno o più giornali designati dal Pretore, a meno che il valore dell'autoveicolo sia così esiguo da rendere sproporzionata la spesa dell'inserzione. Se entro il termine stabilito non si siano presentati oblatori o le offerte siano state inferiori al prezzo di stima, il Pretore può stabilire un ulteriore termine di giorni dieci, trascorso il quale l'autoveicolo può essere venduto a prezzo inferiore a quello di stima.

Ciascuna offerta deve essere accompagnata dal deposito di almeno un ventesimo del prezzo di stima. Della eseguita vendita è redatto processo verbale, sottoscritto dal compratore, dalle altre parti interessate, eventualmente presenti, e dal cancelliere.

Esso contiene:

1° l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno della vendita;

2° il nome e cognome del creditore istante;

3° la descrizione dell'autoveicolo oggetto della vendita;

4° il nome e cognome del debitore e la menzione se sia stato presente alla vendita;

5° il nome e cognome del compratore e il prezzo per cui l'autoveicolo è stato venduto. Il prezzo ricavato dalla vendita, a cura del cancelliere, deve essere immediatamente depositato, ai termini del regolamento per il servizio dei depositi giudiziari, approvato con R. decreto 10 marzo 1910, n. 149.

Il pagamento agli aventi diritto della somma ricavata dalla vendita è ordinato dal Pretore, osservate, ove del caso, le norme dell'art. 7, ultimo capoverso, del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Copia del verbale è presentata dal compratore all'Ufficio competente dell'A. C. I. per l'annotazione nel pubblico registro del trasferimento di proprietà dell'autoveicolo.

Qualora il Pretore ordini che la vendita segua ai pubblici incanti, si applicano le disposizioni al riguardo stabilite dal Codice di procedura civile.

In ogni caso, il verbale di vendita è redatto su carta da bollo da centesimi 50 ed è registrato, agli effetti della legge di registro, con la tassa di cui all'art. 13 del presente decreto.";

osservato, dunque, che, se è disposta la vendita tramite trattative private non sembra possibile autorizzare la ricorrente a procedervi direttamente, come richiesto, perché la norma processuale da seguire – indisponibile come tutte le norme processuali – è quella sopra trascritta;

preliminarmente revoca l'udienza già fissata per il giorno 14/10/2026;

pronuncia il seguente

DECRETO EX ART. 7 REGIO DECRETO LEGGE 436/1927

osservato che sull'autoveicolo sopra indicato il 02/04/2024 è stata iscritta ipoteca a garanzia del contratto finanziamento N. 01-06-04-000290442 stipulato per l'acquisto;

preso atto che l'acquirente è inadempiente al pagamento delle rate del finanziamento;

rilevato che non vi sono altri creditori muniti di ipoteca iscritta sull'autoveicolo e che la ricorrente coincide con il soggetto garantito da privilegio;

visto l'art. 7 R.D.L. 436/1927 "Se il compratore non soddisfaccia le sue obbligazioni, il pretore competente per territorio, su ricorso di colui che sia garantito da privilegio, assunte, se del caso, sommarie informazioni, ordina, con decreto esteso in calce al ricorso, il sequestro dell'autoveicolo presso il debitore o presso qualsiasi terzo detentore, provvede alla nomina del custode, che può essere

la stessa parte istante, se lo domandi, e stabilisce le modalità e il giorno della vendita, eventualmente anche a trattative private.

Copia del ricorso e del decreto è, a cura della parte istante, notificata al debitore, il quale, entro il termine di 10 giorni dalla notifica, può proporre opposizione dinanzi al pretore medesimo.";

considerato che a seguito della soppressione delle preture la competenza che ad esse spettava ora spetta al tribunale in composizione monocratica che provvede in assenza di contradditorio, dato che la legge prescrive che il ricorso sia deciso con decreto, provvedimento che per regola generale è emesso senza previa convocazione della controparte;

ORDINA

il sequestro dell'autoveicolo FORD FOCUS MY23 ACT STY 1.0 ECB 125CV HYB 5P - FAGI telaio n. WF0NXXGCHNNM73120 con targa GT311AH, gravata da ipoteca del giorno 02/04/2024 in favore della ricorrente, di proprietà [redacted] esso questa società, debitrice, o presso qualsiasi altro terzo detentore;

NOMINA

Custode l'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI NOVARA;

DISPONE

la vendita dell'autoveicolo sopra estremizzato **ai pubblici incanti ex art. 534 segg. CPC**;

AFFIDA

la vendita all'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI NOVARA;

DISPONE

che l'Istituto Vendite Giudiziarie di Novara provveda, entro 30 giorni dal deposito del presente provvedimento (o altro termine posteriore ritenuto congruo, nell'ipotesi in cui l'immobile sia trovato chiuso o per opposizione o per altro ostacolo che ne impedisca l'asporto o ricognizione e quindi la necessità di poter coordinare i vari soggetti necessari all'espletamento dell'incarico, quali fabbro, forza pubblica, ecc) a trasportare i beni pignorati presso la propria sede, previa comunicazione al debitore o al terzo custode, almeno 5 giorni prima, ove viene indicata la data e l'orario approssimativo dell'accesso per il quale il detentore dei beni o altro soggetto dovrà rendersi disponibile, procedendo ove occorra, all'apertura di porte, ripostigli e recipienti e richiedendo, se necessario, l'assistenza della forza pubblica;

DISCIPLINA

come segue i rapporti con I.V.G. Novara:

- I.V.G. Novara svolge il proprio incarico con la diligenza, la trasparenza e la terzietà che la natura dell'attività impongono e comunque **nel termine finale di mesi 6 dalla comunicazione del presente provvedimento;**

- può concedere dilazioni di pagamento non oltre giorni 5 dalla data dell'aggiudicazione del bene;

- il suo compenso è stabilito sulla base del DM 109/1997;

- non è tenuto allo star del credere, quindi, in alcun caso potrà maturare un compenso o una maggiore provvigione oltre quella di cui sopra;

- esegue la vendita forzata dei mobili pignorati nel modo che ritiene più conveniente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

A) Gara telematica: la vendita si svolgerà, per ciascun bene o lotto, mediante **gara telematica in modalità asincrona** sul sito internet ivgauction.fallcoaste.it con **pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche** e pubblicazione della presente ordinanza, foto e altra documentazione utile relativa ai beni mobili anche sui seguenti siti: www.astagiudiziaria.com www.ivgnovara.it;

B) Inizio e durata della gara: la data di inizio e la durata della gara telematica sono fissate dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Novara in modo tale che:

- sia assicurata agli interessati la possibilità di esaminare, con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e per visione diretta almeno tre giorni prima della vendita;

- sia possibile svolgere tentativi di vendita di numero **non superiore a tre** di uguale durata temporale, comunque non inferiore a giorni cinque ciascuna;

- tra l'uno e l'altro tentativo di vendita non decorrano meno di cinque giorni.

L'Istituto Vendite Giudiziarie di Novara successivamente ai tre esperimenti di vendita deve restituire gli atti alla cancelleria, fornendo prova dell'attività svolta per reperire potenziali acquirenti e di aver effettuato la pubblicità disposta nel presente provvedimento e comunque nel termine finale di mesi 6 dalla comunicazione del presente provvedimento;

C) Prezzo base: il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è quello indicato nella relazione di stima redatta a cura dell' Istituto Vendite Giudiziarie di Novara;

E) Registrazione sui siti dedicati alle aste e caparra: gli interessati a partecipare alla gara e ad effettuare le offerte irrevocabili di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sui siti internet di cui sopra o da questi richiamati e costituire una caparra tramite carta di credito o bonifico bancario all'iban indicato sul sito della vendita, di importo pari al 10% del prezzo offerto (il versamento della caparra tramite carta di credito fa sì che il software autorizzi automaticamente la persona alla partecipazione alla gara, bloccando la carta per un importo pari al 10% del prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà automaticamente sbloccata al termine della gara senza alcun addebito, invece in caso di versamento della caparra con bonifico bancario l'utente sarà autorizzato a gareggiare dall'IVG solo a seguito della corretta compilazione dell'iscrizione sul sito di vendita ed al conseguente inoltro dei dati;

F) Offerta irrevocabile di acquisto: l'offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere formulata tramite Internet con le modalità indicate sui siti sopra indicati; l'offerta perde efficacia quando è superata da una successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Negli orari di apertura dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Novara e nei limiti delle disponibilità del commissionario, gli interessati potranno usufruire di un terminale per l'effettuazione di offerte;

G) Aggiudicazione del bene: il commissionario procederà alla aggiudicazione del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara, risulterà aver effettuato l'offerta maggiore. All'aggiudicatario sarà addebitata la commissione pari a 1,5% sulla caparra versata.

Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato entro il termine di cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione, salvo minor termine stabilito dal commissionario, a scelta del vincitore della gara:

1) tramite bonifico bancario IBAN **IT25J 03069 10100 100000068183 intestato ad IFIR PIEMONTE SRL;**

2) mediante bancomat, pago bancomat o carta di credito presso la sede dell' Istituto Vendite Giudiziarie di Novara (in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione pari allo 1,50% del saldo del prezzo di aggiudicazione);

3) tramite assegno circolare non trasferibile intestato all' Istituto Vendite Giudiziarie di Novara, da depositare presso la sede dell'Istituto stesso;

4) sino al limite massimo di euro 2.999,99 in denaro contante, da depositare presso la sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Novara;

H) Restituzione della caparra: ai soggetti non risultati aggiudicatari nel caso di versamento della caparra tramite bonifico bancario la restituzione della stessa avverrà sempre con bonifico bancario

con addebito all'offerente della somma massima di € 2.50 per spese, entro 4 giorni lavorativi successivi al termine della gara.

Nel caso in cui la caparra fosse stata versata con carta di credito verrà ripristinata la piena disponibilità sulla carta di credito entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara. Su richiesta dell'offerente, o in caso di sopraggiunta difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario entro due giorni lavorativi successivi al termine della gara;

I) Consegna dei beni: i beni saranno consegnati all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo; ai fini dell'articolo 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata, compresa la caparra, sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo. In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la caparra verrà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente;

J) Ritiro dei beni: l'aggiudicatario deve provvedere al ritiro dei beni entro cinque giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare entro cinque giorni dall'aggiudicazione). In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere, per ogni giorno di ritardo, all' Istituto Vendite Giudiziarie di Novara il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15 maggio 2009 n. 80. Decorsi ulteriori 10 giorni, l' Istituto Vendite Giudiziarie di Novara provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli articoli 2756, comma 3, e 2797 c.c.

Su istanza e a spese dell'aggiudicatario, e sotto la responsabilità del medesimo per il trasporto, potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene venduto;

K) Ulteriori eventuali esperimenti di vendita: Nel caso in cui non siano proposte valide offerte di acquisto entro il termine della gara, il Commissionario procederà ad un secondo esperimento di vendita dei beni pignorati, con le modalità e alle condizioni sopra indicate, ma con prezzo-base di offerta ridotto del 25%. Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità ed alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo base per le offerte che dovrà essere ridotto di un ulteriore 25%. Ove i beni non vengano venduti, in tutto e/o in parte, nei tre esperimenti così disposti, l' Istituto Vendite Giudiziarie di Novara dovrà restituire gli atti in cancelleria;

L) Documentazione delle operazioni di vendita e versamento delle somme riscosse: Il commissionario è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere. Il commissionario, inoltre, documenterà le operazioni di vendita telematica eseguite depositando, per ciascuna vendita effettuata, un report sull'inizio e la conclusione della gara, nonché sulle offerte in rialzo via via ricevute. Tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, detratte le competenze già maturate, dovranno essere versate dall' Istituto Vendite Giudiziarie di Novara su libretto postale di deposito a risparmio intestato alla procedura entro cinque giorni lavorativi dall'integrale pagamento del dovuto da parte dell'aggiudicatario;

ORDINA

al creditore procedente di versare all' Istituto Vendite Giudiziarie di Novara l'importo forfettario previsto dall'art. 31 del D.M. 109/1997;

DISPONE

che in tale veste l' Istituto Vendite Giudiziarie di Novara provveda:

1) a curare l'amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti straordinari e urgenti;

2) a fornire ogni informazione, anche telefonica, agli interessati sulle modalità di vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza del/i bene/i e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche formando ad inviando agli interessati (anche tramite e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita e della perizia di stima;

3) a mostrare agli interessati i beni offerti in vendita, secondo le modalità indicate;

DISPONE

che l'Istituto Vendite Giudiziarie di Novara provveda nel termine di 10 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte **alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche come indicato al punto A)** nonché all'effettuazione della **pubblicità commerciale** ex art. 490 c.p.c mediante la pubblicazione sui siti Internet www.astagiudiziaria.com www.ivgnovara.it di questo decreto, della relazione di stima e dei propri recapiti.

DISPONE

nel caso di pignoramento che abbia ad oggetto beni mobili registrati è dovuto un contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche dell'importo di euro 100 a lotto a carico del creditore procedente come previsto dall'art. 18 bis D.P.R. 115/2002 e solo per tali beni;

che per i beni mobili registrati l'Istituto Vendite Giudiziarie di Novara procederà ad effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte.

Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del TU spese di giustizia fornendo all'IVG il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato onde poterlo caricare quale giustificativo sul PVP nell'apposita sezione;

ORDINA

al creditore procedente, solo in caso di pignoramento di beni mobili registrati, di bonificare sul conto corrente intestato all' Istituto Vendite Giudiziarie di Novara (IBAN: IT25J 03069 10100 100000068183 intestato ad IFIR PIEMONTE SRL) con causale "proc. esec. mob. r.g.e. n. xxxxxxx PUBBLICAZIONE PVP" la somma di € 100,00 PER OGNI LOTTO DI BENE MOBILE REGISTRATO e ciò per fare fronte alle spese vive che l'istituto dovrà ragionevolmente sostenere per il pagamento del Portale delle Vendite Pubbliche entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto, con l'avvertimento che la mancata corresponsione del VERSAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE nel termine previsto determinerà l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.

LIQUIDA

a favore dell' Istituto Vendite Giudiziarie di Novara, i compensi previsti dalle tariffe ministeriali per le attività di stima (d.m. 30.5.2002, nella misura concordata), di custodia (d.m. 80/2009) e di vendita (d.m. 109/1997), autorizzando la stessa a trattenerli dal ricavato complessivo, che verrà poi depositato, al netto, sul libretto;

AVVISA

i creditori che possono chiedere la distribuzione delle somme, ex art. 541 c.p.c., secondo un piano concordato entro 20 giorni dalla vendita effettuata dall' Istituto Vendite Giudiziarie di Novara, mediante deposito telematico del medesimo piano concordato e previa notifica dello stesso al debitore;

AVVERTE

le parti che i compensi per le attività di custodia e i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva;

RISERVA

di fissare udienza ai sensi degli artt. 532, 533 c.p.c. innanzi a sé per il rendiconto, la distribuzione del ricavato o per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c. nel momento in cui l'IVG darà atto mediante deposito nel fascicolo informatico dell'avvenuto versamento del prezzo e trasferimento o dell'infruttuosità della procedura esecutiva;

DISPONE

che la Cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento all' Istituto Vendite Giudiziarie di Novara per gli adempimenti di competenza e alle parti.

DISPONE

che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata, a cura della parte istante, **al debitore,** che, entro il termine di 10 giorni dalla notifica può proporre opposizione innanzi al tribunale, **nonché a eventuali creditori iscritti**, dando tempestiva prova con deposito nel fascicolo informatico.

Osservato che il presente decreto va trascritto ex artt. 2693 – 2694 CC, come ritenuto in giurisprudenza di legittimità "La trascrizione del sequestro-pignoramento di autoveicoli - che, pur non essendo menzionata dall'art 7 del RDL 15 marzo 1927, n 436, deve essere eseguita a norma degli artt 2693 e 2694 cod civ - ha anch'essa, come la trascrizione del pignoramento immobiliare, una duplice funzione: la funzione di pubblicità notizia diretta ai creditori del debitore esecutato si da rendere possibile a costoro la conoscenza dell'eseguito sequestro-pignoramento e, quindi, il loro intervento nel processo esecutivo al fine di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita coatta; la funzione, poi, di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, gli Atti traslativi e costitutivi di diritti sull'autoveicolo pignorato che siano compiuti dal debitore in favore di terzi dopo la trascrizione" (Cass. 2733/1977);

ASSEGNA

termine al creditore procedente **fino al 22/10/2026** per provvedere a trascrivere al PRA il presente decreto.

Si comunichi.

Vercelli, 22/009/2026

Il G.E.

(Dott.s[redacted])

Depositato nella Cancelleria
del Tribunale Ordinario di Vercelli
Oggi 22/9/26
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
IL CANCELLIERE [redacted]